

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 374 DEL 20/07/2018

Pratica n. 28996 del 20/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE		
CODICE CRAM	DG 007.01.7F	Obiettivo Funzione: B01GEN - proventi da concessioni su beni

OGGETTO	Regolarizzazione di pregressa detenzione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, nonché autorizzazione al subentro delle sigg.re Maria Onori e Loredana Cecchetti nella concessione amministrativa per l'uso ed il godimento dei cespiti siti in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, già in concessione al defunto Giovanni Cecchetti
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Dott.ssa <u>Vianella Di Pietro</u>	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA Dott. Stefano Sbaffi
<u>[Firma]</u>	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>374</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>20/07/018</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ____374____ DEL __20/07/2018____

OGGETTO: Regolarizzazione di pregressa detenzione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, nonché autorizzazione al subentro delle sigg.re **Maria Onori e Loredana Cecchetti** nella concessione amministrativa per l'uso ed il godimento dei cespiti siti in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, già in concessione al defunto **Giovanni Cecchetti**.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di Arsiat n. 6/2014;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la quale è stata conferita delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è stata conferita delega per l'adozione di atti di gestione relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro";
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, nonché successive modificazioni ed integrazioni, i beni della riforma

fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL sono compresi, tra l'altro, i cespiti per essere destinati a spaccio di generi alimentari e annesso magazzino siti in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, censiti al catasto di detto Comune al foglio 148, particella 60, sub/3 cat C/2 di mq 105, particella 60, sub/4 cat C/2 di mq 5, particella 60, sub/5 cat C/2 di mq 3, particella 60, sub/6 cat C/2 di mq 28 e particella 60, sub/9 cat C/2 di mq 4, già in concessione amministrativa al sig. Giovanni Cecchetti, giusta deliberazione n. 3/CE/A del 12/01/1970;

ATTESO che con nota prot. 8097 del 24/11/2016 nonché recente nota prot. 2301 del 13/04/2018, inviata agli eredi del defunto Giovanni Cecchetti, ARSIAL, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, ha proposto ai medesimi discendenti la regolarizzazione ed il subentro nel decaduto rapporto concessorio da eseguirsi con i vincoli e le modalità meglio descritti nella nota 8097/16, ovvero all'accettazione del canone annuo di **€ 3.155/80** ed al dovuto indennizzo della pregressa detenzione di **€ 15.779/00**, connesso, nei termine della prescrizione, dal 01/01/2012 al 31/12/2016;

ATTESO che le sig.re Maria Onori e Loredana Cecchetti, rispettivamente coniuge e figlia del de cuius, nel sottoscrivere per accettazione la proposta 8097/16, riacquisita con prot. 2896 del 09/05/2018, hanno allegato, alla medesima istanza, la dichiarazione di rinuncia al subentro dei restanti coeredi, ovvero dei sigg.ri Umberto Cecchetti e Emiliano Cecchetti nonché la richiesta di rateizzazione dell'indennità di occupazione pregressa;

ATTESO che con nota prot. n. 2205 dell'11/07/2018, il preposto tecnico ARSIAL comunica che dal sopralluogo effettuato in data 14/06/2018 la p.lla 60 sub 4 del foglio 148 non risulta nella disponibilità delle sig.re Maria Onori e Loredana Cecchetti, di conseguenza il canone annuo è stato rideterminato, ai sensi dell'art. 16 - comma 4/c, del Regolamento regionale 7/09, in **€ 2.914/39**, anziché € 3.155/80, corrispondente al 7% del valore catastale dei cespiti - p.lla 60 sub 3-5-6-9 del foglio 148, che assomma ad € 41.634/18 anziché € 45.082/80;

ATTESO che il dovuto indennizzo della pregressa detenzione connesso, nei termine della prescrizione, dal 01/01/2012 al 31/12/2016, ammonta ad **€ 14.571/95** anziché € 15.779/00, da corrispondere ad ARSIAL in 5 ratei annuali di € 2.914/39 entro e non oltre il mese di Giugno 2019 e così a seguire per i restanti quattro anni;

ATTESO che le sig.re Maria Onori e Loredana Cecchetti hanno provveduto al pagamento mensile di € 263/00, a titolo di indennizzo di occupazione da gennaio 2017 a giugno 2018 compreso, per un totale di € 4.734/00, pertanto, dovranno corrispondere ad ARSIAL, a saldo dell'annualità 2018, la differenza di **€ 1.094/78** (€ 2.914/39 x 2 - € 4.734/00);

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la procedura di regolarizzazione e concessione amministrativa pluriennale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21 - comma 1, del Regolamento regionale 7/09, dei cespiti siti in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, censiti al catasto di detto Comune al foglio 148, particella 60, sub/3 di mq 105, particella 60, sub/5 di mq 3, particella 60, sub/6 di mq 28 e particella 60, sub/9 di mq 4, tutte di cat. C/2, a favore delle sigg.re **Maria Onori**, nata a Magliano Romano (RM) il 27/08/1938, Codice Fiscale NRO MRA 38M67 E813Z e **Loredana Cecchetti**, nata a Roma il 26/05/1975, Codice Fiscale CCC LDN 75E66 H501L, entrambe residenti in Fiumicino, Via delle Pertucce n. 254.

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 4/c, del Regolamento regionale 7/09, in **€ 2.914/39** l'importo del canone annuo che il promissario concessionario, con decorrenza dell'anno **2018**, dovrà corrispondere ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento dei descritti cespiti immobiliari.

DI PRENDERE ATTO che le sig.re Maria Onori e Loredana Cecchetti hanno corrisposto ad ARSIAL € 263/00 mensili, a titolo di indennizzo di occupazione da Gennaio 2017 a Giugno 2018, per una somma complessiva di € 4.734/00 (€ 263/00 x 18 mesi), la quale potrà essere detratta dalle ultime due annualità, per una differenza da versare di **€ 1.094/78** a saldo del vigente anno 2018.

DI DETERMINARE in **€ 14.571/95** l'entità della pregressa detenzione dal 01/01/2012 al 31/12/2016 che il promissario concessionario, ai sensi dell'art. 21 del citato Regolamento regionale 7/09, dovrà corrispondere ad ARSIAL a risarcimento per l'uso ed il godimento dei cespiti immobiliari.

DI AUTORIZZARE il pagamento della pregressa detenzione di € 14.571/95 in 5 ratei annuali di € 2.914/39, da corrispondere ad ARSIAL entro e non oltre il mese di Giugno 2019, e così a seguire per i restanti quattro anni, salvo la risoluzione dell'atto stesso nel caso in cui tale rata annuale non verrà pagata nel termine di 30 giorni dalla scadenza.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il promissario concessionario.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23	1			x		x	
D. Lgs 33/2013	30	1			x		x	

Il Dirigente
Dott. Stefano Sbaffi

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA (DI FABBRICATO o TERRENO)

TRA

L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agazia**", rappresentata dall'Amministratore Unico **dr. Antonio Rosati**, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014.

"proprietaria"

E

Le sigg.re **Maria Onori**, nata a Magliano Romano (RM) il 27/08/1938, Codice Fiscale NRO MRA 38M67 E813Z e **Loredana Cecchetti**, nata a Roma il 26/05/1975, Codice Fiscale CCC LDN 75E66 H501L, entrambe residenti in Fiumicino, Via delle Pertucce n. 254 di seguito più brevemente denominato "concessionario"

"concessionario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agazia sono compresi, tra l'altro, i cespiti per essere destinati a spaccio di generi alimentari e annesso magazzino siti in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, censiti al catasto di detto Comune al foglio 148, particella 60, sub/3 cat C/2 di mq 105, particella 60, sub/4 cat C/2 di mq 5, particella 60, sub/5 cat C/2 di mq 3, particella 60, sub/6 cat C/2 di mq 28 e particella 60, sub/9 cat C/2 di mq 4, già in concessione amministrativa al sig. Giovanni Cecchetti, giusta deliberazione n. 3/CE/A del 12/01/1970;
- che con nota prot. 8097 del 24/11/2016 nonché recente nota prot. 2301 del 13/04/2018, inviata agli eredi del defunto Giovanni Cecchetti, ARSIAL, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, ha proposto ai medesimi discendenti la regolarizzazione ed il subentro nel decaduto rapporto concessorio da eseguirsi con i vincoli e le modalità meglio descritti nella nota 8097/16, ovvero all'accettazione del canone annuo di € 3.155/80 ed al dovuto indennizzo della pregressa detenzione di € 15.779/00, connesso, nei termine della prescrizione, dal 01/01/2012 al 31/12/2016;
- che le sigg.re Maria Onori e Loredana Cecchetti, rispettivamente coniuge e figlia del de cuius, nel sottoscrivere per accettazione la proposta 8097/16, riacquisita con prot. 2896 del 09/05/2018, hanno allegato, alla medesima istanza, la dichiarazione di rinuncia al subentro

- dei restanti coeredi, ovvero dei sigg.ri Umberto Cecchetti e Emiliano Cecchetti nonché la richiesta di rateizzazione dell'indennità di occupazione pregressa;
- che con nota prot. n. 2205 dell'11/07/2018, il preposto tecnico ARSIAL comunica che dal sopralluogo effettuato in data 14/06/2018 la p.lla 60 sub 4 del foglio 148 non risulta nella disponibilità delle sig.re Maria Onori e Loredana Cecchetti, di conseguenza il canone annuo è stato rideterminato, ai sensi dell'art. 16 - comma 4/c, del Regolamento regionale 7/09, in € **2.914/39**, anziché € 3.155/80, corrispondente al 7% del valore catastale dei cespiti **p.lla 60 sub 3-5-6-9 del foglio 148**, che assomma ad € 41.634/18 anziché € 45.082/80;
 - che il dovuto indennizzo della pregressa detenzione connesso, nei termine della prescrizione, dal 01/01/2012 al 31/12/2016, ammonta ad € **14.571/95** anziché € 15.779/00, da corrispondere ad ARSIAL in 5 ratei annuali di € 2.914/39 entro e non oltre il mese di Giugno 2019 e così a seguire per i restanti quattro anni;
 - che le sig.re Maria Onori e Loredana Cecchetti hanno provveduto al pagamento mensile di € 263/00, a titolo di indennizzo di occupazione da gennaio 2017 a giugno 2018 compreso, per un totale di € 4.734/00, pertanto, dovranno corrispondere ad ARSIAL, a saldo dell'annualità 2018, la differenza di € **1.094/78** (€ 2.914/39 x 2 - € 4.734/00);
 - che l'Agenzia, in adempimento alla Determinazione dirigenziale n. /2018, ha autorizzato la formalizzazione dell'affidamento in concessione amministrativa onerosa, per la durata di anni cinque, dei descritti cespiti a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.

T A N T O P R E M E S S O

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida, in concessione amministrativa pluriennale onerosa, alle sig.re **Maria Onori e Loredana Cecchetti**, sopra generalizzate, i cespiti di sua proprietà siti in Comune di Fiumicino, località Tragliatella, distinti in catasto al foglio 148 di detto Comune con **particella 60, sub/3** cat C/2 di mq 105, **particella 60, sub/5** cat C/2 di mq 3, **particella 60, sub/6** cat C/2 di mq 28 e **particella 60, sub/9** cat C/2 di mq 4.

L'affidamento in concessione, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo dei beni nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito utilizzo, il concessionario si impegna a mantenere integro le unità immobiliari affidate, eseguendo tutte le quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate volte alla tutela degli immobili in argomento che richiedano nulla osta

di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agazia, sono a totale carico dell'affidatario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

Art. 1

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Condizioni pattuite

1. ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale i cespiti immobiliari meglio descritti nelle premesse.

2. Le sig.re **Maria Onori** e **Loredana Cecchetti**, di seguito indicate come "Concessionario", dichiarano di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere i cespiti e di ritenerli idonei alle finalità che i medesimi intendono perseguire sui predetti immobili.

Art. 3

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare gli immobili alle finalità per le quali è stata autorizzata la concessione di che trattasi.

2. Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei cespiti, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione degli stessi e delle relative pertinenze, graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni.

Art. 4

Custodia

1. Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la gestione e la manutenzione ordinaria/straordinaria secondo le vigenti normative urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Art. 5

Divieto di sub affitto

1. E' fatto divieto alla concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte degli immobili per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei

luoghi.

Art. 6

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni

- 1.** Le unità immobiliari verranno consegnate al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed accettate dallo stesso senza alcuna riserva.
- 2.** All'atto della consegna dovrà essere redatto, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale degli immobili. Allo scadere della concessione si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna.
- 3.** Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.
- 4.** Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, sarà a carico del concessionario.
- 5.** Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione degli immobili, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di ARSIAL, oppure, in caso di alienazione in favore del medesimo concessionario, da eseguirsi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 7/09, saranno riconosciuti allo stesso.
- 6.** Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguito dagli immobili a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

Art. 7

Responsabilità

- 1.** Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative alle unità immobiliari da esso prese in concessione.
- 2.** Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei cespiti ad esso consegnati, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.
- 3.** Il conduttore, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 8

Canone

- 1.** Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 2.914/39** da corrispondersi ad ARSIAL,

entro la prima decade del mese di gennaio 2019 e così a seguire per le restanti annualità.

2. A partire dal quarto anno di concessione, il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT.

2. Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 9

Indennizzo di pregressa e vigente detenzione

1. L'indennizzo della pregressa detenzione di **€ 14.571/95** (quattordicimilacinquecento-settantuno/95), sarà corrisposto ad ARSIAL in n. 5 ratei annuali di € 2.914/39, entro e non oltre il mese di Giugno 2019 e così a seguire per i restanti quattro anni, ovvero fino a Giugno 2023.

2. Il concessionario, anticipatamente o contestualmente alla stipula del presente Atto, verserà ad ARSIAL, mediante assegno circolare, l'importo di **€ 1.094/78** (millenovantaquattro/78), ovvero € 5.828/78 - € 4.734/00 (annualità 2017-2018 detratta dell'importo versato pari a 18 mensilità da gennaio 2017 a giugno 2018) a saldo della vigente annualità 2018

3. Il ritardo pagamento, anche di una sola rata, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, comporta la risoluzione dell'atto stesso.

Art. 10

Durata

1. La durata del contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, viene concordemente fissata in **5 anni**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.

2. ARSIAL, su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori **5 anni**. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a qualsivoglia titolo, azione o ragione.

3. In caso di mancato rilascio del bene, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 50/00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 11

Recesso

1. Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso dei cespiti di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone

comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che il concessionario possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione.

2. Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che il medesimo concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio dei cespiti, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

Art. 12

Essenzialità della clausole

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13

Spese di registrazione

1. La registrazione e le relative spese del presente contratto sono a carico della concessionario.

Art. 14

Foro competente

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Letto e sottoscritto in data _____